


Giudice Sportivo nazionale

Numero di ruolo generale

Data

5.10.19



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

- IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE -

ha emesso la seguente

PRONUNCIA

nel procedimento R.G. 006/18 inerente la Regata Regionale di San Giorgio di Nogaro del 2 settembre 2018,

FATTO

Con atto prot. 170 datato 04/10/2018, registrato al protocollo O.G. n. 32 del 05/10/2018, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale (nel seguito CDA) Giosuè Vitagliano trasmetteva a questo GSN per "le necessarie valutazioni e eventuali provvedimenti" la documentazione pervenuta dal Presidente di Giuria della Regata Regionale di San Giorgio di Nogaro del 2 settembre 2018, richiamando l'attenzione sulla dichiarazione aggiuntiva del Presidente di Giuria Mauro Casasola e del Rapporto del G.A. ausiliare Luca Zacchigna.

La citata documentazione comprendeva :

- 1) Rapporto Arbitrale con allegati;
- 2) Rapporto del Presidente di Giuria con allegati;

Annessi ai predetti risultavano i sotto riportati atti:

- a) Segnalazione, del Presidente di Giuria Mauro Casasola ,indirizzata alla CDA, avente per oggetto: "Segnalazione inadempienza normativa del COL. Regata Regionale di S. Giorgio di Nogaro del 2 settembre 2018" ed attestante quanto segue: *"Alla cortese attenzione della CDA, con la presente comunico che in data 2 settembre 2018, nell'ambito del Campionato Regionale FVG a S. Giorgio di Nogaro, in qualità di Presidente di Giuria ho preso contatto con il Presidente del COL nella persona di Massimiliano D'Ambrosi il quale, alla presenza dei GGAA Luca Zacchigna e Bruno Simonelli, si è RIFIUTATO di produrre, consegnare e firmare la dichiarazione di assolvimento delle operazioni prescritte all'art. 6 del Regolamento dell'Organizzazione delle Regate e norma 46 del Codice di Regata e relative norme di applicazione, nonostante mia espressa e ripetuta richiesta. Ritengo di segnalare alla CDA quanto avvenuto per opportuna e necessaria conoscenza. Allego la presente segnalazione agli altri documenti relativi alla manifestazione. In fede Mauro Casasola (PdG)";*
- b) "Rapporto del Giudice Ausiliare" redatto dal G. A. Luca Zacchigna, controfirmato dal PdG Mauro Casasola ed affermate: *"Ad inizio giornata, in mia presenza, il Pd G Mauro Casasola richiedeva al presidente del COL Sig. Massimiliano D'Ambrosi di consegnargli il modulo firmato relativo alla dichiarazione di assolvimento degli*

17 PUBBLICAZIONE 26.03.19

obblighi previsti dal C.d G. e dal Regolamento Organizzativo delle regate in ordine alla verifica delle iscrizioni, sorteggio dei numeri d'acqua e formazione delle batterie. Il D'Ambrosi, come presidente del COL oltre che presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, si rifiutava di firmare detta dichiarazione, ponendo così il COL in posizione di inadempienza rispetto a quanto previsto dalle Carte Federali.” In data 23/01 /2019 veniva acquisito il Verbale delle Regate.

Pertanto veniva constatato che il segnalato comportamento del Presidente del COL configurava violazione della Norma 46 del Codice di Gara in combinato disposto con l'art. 6 del Regolamento Organizzativo delle Regate, con la Norma d'applicazione 90 della FIC, nonché si rilevava violazione dei doveri previsti all'art. 23 dello Statuto Federale, in combinato disposto con gli artt, 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Conseguentemente deducendosi la violazione dell'art. 3.1 lett. a) in combinato disposto con l'art. 3.2 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale, questo GSN, con provvedimento del 20 febbraio 2019, fissava per il giorno 22 marzo 2019 la data in cui avrebbe assunto pronuncia, concedendo termine per l'invio di memorie e documenti entro due giorni prima della pronuncia.


Veniva quindi disposto la comunicazione tempestiva del provvedimento *de quo* al Sig. Massimiliano D'Ambrosi, Presidente del COL nonché Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, al Presidente di Giuria (p.t. della CDA), al Sig. Segretario Generale della FIC, al Sig. Presidente della FIC. Non pervenivano da parte degli interessati, documenti e/o memorie.

DIRITTO

1) Sul comportamento del Tesserato Sig. D'Ambrosi Massimiliano (tess. FIC n. 005965).

1.La Norma 46 del Codice di Gara prescrive: ...”Il Comitato Organizzatore è responsabile di garantire un'adeguata preparazione e gestione della regata in conformità con il Codice di Gara, relative norme di applicazione e Regolamento di gara...” La successiva Norma di applicazione 46 della FIC precisa che il predetto COL dovrà assolvere a quanto previsto nel Regolamento Organizzativo delle Regate che in particolare all'art. 6 statuisce: “ Al COL spetta l'organizzazione della Regata, il controllo delle iscrizioni, la formazione delle eventuali batterie e l'assegnazione per sorteggio “random” dei numeri d'acqua,...”Di queste tre ultime operazioni dovrà essere redatto il verbale che, firmato dal Presidente del Col, sarà allegato al verbale delle regate e successivamente controllato e firmato dal Presidente di Giuria...”Viene poi stabilito all'art.23 :”Al più tardi un'ora prima dell'inizio delle gare , il segretario del COL dovrà consegnare al Presidente di Giuria il Verbale di regata compilato nella parte preliminare, firmato dal Presidente del COL o dal suo delegato....Sarà allegato o riportato nel Verbale delle regate a cura e responsabilità del COL: -Il verbale del Comitato regate (art. 6)...” Inoltre, la Norma d'applicazione 90 della FIC statuisce

IN PUBBLICAZIONE 26.03.19



...”Il corretto svolgimento di una regata richiede una stretta collaborazione tra il Comitato Organizzatore e la Giuria....”

Le predette prescrizioni stabiliscono i fondamentali principi comportamentali e le prioritarie procedure a carico del COL, al fine di garantire, per la parte di competenza, una competizione conforme alla normativa vigente, e perciò sana ed equa, si da non ledere i diritti dei competitori, e perciò rispondente alle loro aspettative, degli Affiliati e dei tesserati tutti.

2. Inoltre, le Carte Federali impongono imprescindibili obblighi a carico dei tesserati che, corre l'obbligo evidenziare per una obiettiva valutazione del caso che ci occupa; si tratta in particolare dei doveri previsti all'art. 23 dello Statuto Federale e dagli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Infatti il primo recita: "1. I tesserati sono tenuti a: a) osservare le norme federali e, quindi, le deliberazioni degli organi della FIC;.....nonché il Codice di Comportamento Sportivo del CONI ...; b) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva." Analogamente il predetto Codice stabilisce : Art.1." I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice..."Art.2. " I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva..."

3. Ciò premesso, l'istruttoria ha accertato il mancato adempimento da parte del Presidente del COL delle molteplici prescrizioni riportate al precedente capoverso 1, atte a garantire la regolarità della manifestazione sportiva .Inoltre ,riscontrato che detta inadempienza non è frutto di una dimenticanza o di una omissione formale, ma scaturisce da una precisa volontà di opporsi a consolidate e sostanziali procedure federali ,ne deriva la violazione anche dei doveri richiamati al capoverso 2.

4. Tuttavia, dalla consultazione del sito federale ,si rileva che il Presidente del COL, Sig. Massimiliano D'Ambrosi ricopre, per il quadriennio in corso, l'incarico di Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nonché risulta essere componente della Commissione Carte Federali . Orbene, in virtù del primo di essi, egli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, 83, 85 dello Statuto Federale ha la rappresentanza della Federazione nel territorio di competenza e pertanto le plurime infrazioni sopra indicate assumono rilievo di particolare gravità che viene confermato dalla sua appartenenza alla Commissione che ha l'onere di iniziativa legislativa federale.

5. In definitiva, tenuto conto di quanto riportato ai capoversi 3. e 4., questo GSN deve rilevare che il tesserato Sig. Massimiliano D'Ambrosi (tess. FIC n. 005965) ha posto in essere un comportamento non regolamentare durante la manifestazione sportiva nonché

IN PUBBLICAZIONE 26.03.19

contraddistinto da violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi del combinato disposto dell'art. 3.1 lett. a) e 3.2 lett.a) del Regolamento di Giustizia Federale.

Nella irrogazione della sanzione e del suo grado di afflittività, questo Giudice ritiene di tenere conto, altresì, dell'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'interessato.

* * * * *

2) *Sulla regolarità delle gare.*

6. Il rifiuto del Presidente del COL di produrre, firmare e consegnare la dichiarazione di assolvimento delle operazioni prescritte dall'art. 6 del Regolamento Organizzativo delle Regate pone in evidenza la questione relativa alla verifica della regolarità delle gare effettuate nella Manifestazione de qua. Ovvero: dette inadempienze del Presidente dell'Organo organizzatore della Manifestazione possono essere causa di dichiarazione di invalidità delle gare effettuate dagli affiliati che, in possesso dei requisiti, hanno regolarmente proceduto ad esercitare i propri diritti garantiti dall'art.9 dello Statuto Federale? Ed in particolare: atteso il tempo trascorso e quindi il consolidamento della posizione degli atleti, può ritenersi che sussiste un valido elemento che impedisce di revocare la fattispecie procedimentale (bando di gara- iscrizione- partecipazione- risultati- classifica) di cui essi hanno beneficiato in buona fede?

7. La questione può trovare riscontro nell'ambito del principio del "Legittimo affidamento". Esso impone all'amministrazione, la tutela delle situazioni soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario: di conseguenza una situazione di vantaggio, procurata al privato da un provvedimento dell'amministrazione, non può essere successivamente annullata.

Sul punto il Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n.38/2017) chiarisce..." questo Collegio non può non evidenziare come l'affidamento rappresenti l'interesse alla tutela di una situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica." La dottrina precisa che un affidamento è legittimo se ricorrono tre elementi: l'elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario, l'elemento soggettivo della buona fede del destinatario ed infine l'elemento temporale tenuto conto che è necessario il consolidamento della situazione di vantaggio per il privato così da dargli il convincimento della spettanza del provvedimento.

8. Ciò posto, nel caso che ci occupa l'amministrazione è pacificamente individuata dal COL, il privato dal competitore ed il provvedimento è configurato dalla fattispecie procedimentale, bando di gara- iscrizione- partecipazione- risultato- classifica .Orbene, non sussistono dubbi circa il primo elemento ovvero il vantaggio che il destinatario consegue dalla situazione giuridica de qua; inoltre, non può essere messa in dubbio la buona fede dei competitori che estranei alle inadempienze del COL ed in possesso dei requisiti, (dall'esame della documentazione ufficiale della Regata, oltre a quanto già

IN PUBBLICAZIONE 26.03.19

riscontrato in merito al Presidente del Col, si evidenzia l'assenza di irregolarità certificate dalla Giuria o lamentate dai partecipanti potendosi infatti escludere la presentazione di reclami e/o preavvisi di ricorsi alla Giustizia Sportiva Federale da parte di rappresentanti di Affiliati e/o tesserati partecipanti) hanno aderito alla fattispecie procedimentale confidando in una regolare e dovuta attività coordinatrice e di controllo del predetto Organo, sì da poter esercitare i propri diritti garantiti dagli artt.9 e 11 dello Statuto Federale; ed ancora, il consistente tempo trascorso dalla ufficializzazione dei risultati della regata (2 settembre 2018) alla data della presente pronuncia è statisticamente sufficiente (nell'intervallo temporale citato sono state effettuate ben 38 regate tra regionali e nazionali) a convincere i beneficiari della stabilità e definitività del vantaggio conseguito.

Conseguentemente si devono ritenere regolari le gare effettuate nell'ambito della Regata *de qua*.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.C.

applica nei confronti del Tesserato D'Ambrosi Massimiliano (Tess. FIC n.005965) ai sensi dell'art.5.1 lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale la sanzione della

DEPLORAZIONE

a tali effetti questo G.S.N. esprime

BIASIMO

nei confronti del Tesserato D'Ambrosi Massimiliano, per il comportamento censurabile posto in essere nell'ambito della Regata Regionale di S. Giorgio di Nogaro del 2 settembre 2018.

Conferma inoltre l'omologazione delle gare della Regata Regionale di S. Giorgio di Nogaro del 2 settembre 2018, così come certificato dalla Giuria e riportate sui RISULTATI GARE pubblicati sul sito federale della FIC il 2 settembre 2018.

La presente Pronuncia, a cura della SOG, sia tempestivamente pubblicata, e comunicata al Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nonché Presidente del COL Sig. D'Ambrosi Massimiliano, al Sig. Presidente di Giuria (p.t. la CDA), al Sig. Segretario Generale della F.I.C., al Sig. Presidente della F.I.C.

Roma, 22 marzo 2019

Il G. S. N.

(Dr. Nicola Moschetta)

IN PUBBLICAZIONE 26.03.19